

CAMERA DEI DEPUTATI

N.451

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (451)

(articoli 1, comma 6, e 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111)

Trasmesso alla Presidenza il 28 ottobre 2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, e 21;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;

VISTO il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.»;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione»;



RITENUTA la necessità di introdurre disposizioni di coordinamento normativo ai testi unici emanati ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 111 del 2023;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2026;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici)

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis* è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 34, comma 4, della legge n. 388 del 2000)»;

b) all'articolo 31:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 64 e 139, commi 7 e 8»;

2) al comma 11, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 64, 133, comma 5, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8,»;

c) all'articolo 36, sotto-rubrica, le parole: «articolo 25-*ter*, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 25-*ter*, comma 2-*ter*,»;

d) all'articolo 41-*bis*, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «all'articolo 13, comma 1, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 1-*bis*, secondo periodo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al citato articolo 13, comma 1-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, se il pagamento è effettuato entro il termine indicato l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto a un terzo.»;

e) all'articolo 62-*ter*, sotto-rubrica, le parole: «articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;

f) all'articolo 62-*quater*, sotto-rubrica, le parole: «articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 13»;

g) all'articolo 69-ter, ultimo periodo, le parole «del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di imposizione minima globale»;

h) all'articolo 69-octies, sotto-rubrica, le parole: «articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 25-bis, settimo comma, quarto periodo,»;

i) all'articolo 69-viciessexies, le parole: «indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nell'articolo 69-viciessepties e nell'articolo 69-viciesocties»;

l) all'articolo 100, comma 1, le parole: «all'articolo 5-quater del 28 giugno 1990, n. 167 decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, lettera b), e 5 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

3. All'articolo 52, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, alla sotto-rubrica, le parole: «articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023;» sono soppresse.

4. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 12-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

b) all'articolo 18-ter è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 12-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

c) all'articolo 18-quater è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 12-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

d) all'articolo 18-quinquies è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 12-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

e) all'articolo 18-sexies è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 12-sexies del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

f) all'articolo 21-bis è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 14-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

g) all'articolo 22-bis è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 15-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

h) all'articolo 22-ter è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 15-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

i) all'articolo 22-quater è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 15-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

l) all'articolo 22-quinquies è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992)»;

m) all'articolo 25, sotto-rubrica, le parole: «articoli 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e 8, comma 5 terzo periodo della legge n. 130 del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992»;

n) all'articolo 27:

1) al comma 2, al primo periodo, le parole: «e da due giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «e da due magistrati o giudici tributari»; al secondo periodo, le parole: «i tre giudici supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «i tre magistrati o giudici tributari supplenti»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da non oltre trenta giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «da non oltre trenta magistrati o giudici tributari»;

3) al comma 6, primo e terzo periodo, le parole: «giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati o giudici tributari»;

4) il comma 7 è abrogato;

o) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera a), le parole: «eletti dai giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «eletti dai magistrati e dai giudici tributari»;

p) all'articolo 38, il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 45, comma 2, le parole: «giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «giudici»;

r) all'articolo 46:

1) al comma 1, le parole: «, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «giudice tributario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice»;

s) all'articolo 51, comma 2, le parole: «giudice tributario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice»;

t) all'articolo 63, commi 2 e 4, le parole: «giudice tributario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice»;

u) all'articolo 65, sotto-rubrica, le parole: «61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «61, primo e secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973» e le parole: «59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «59, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

v) all'articolo 68, comma 5, le parole: «giudice tributario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice»;

z) all'articolo 130, comma 1, lettere a) e b), le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse.

5. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2409-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2396-novies e 2409-bis del codice civile»;

b) all'articolo 55, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico», sono inserite le seguenti: «e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 dello stesso testo unico»;

c) all'articolo 238 è inserita la seguente sotto-rubrica: «(legge 28 marzo 1962, n. 147; articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546; articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 1, comma 5-ter, lettera e), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156; articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 2-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)»;

d) all'allegato A, la lettera q) è soppressa;

e) all'allegato B, il numero 15) è soppresso.

6. All'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «entro i termini di decadenza previsti dall' articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di decadenza di cui all'articolo 308, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141», le parole: «della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 41-*bis*, comma 1» e le parole: «testo unico delle sanzioni amministrative e penali» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

b) il terzo periodo è soppresso.

7. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82:

1) alla sotto-rubrica, le parole: «articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 6-*ter* e 6-*quater*, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

2) il comma 8 è abrogato;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) all'articolo 169, sotto-rubrica, le parole: «articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi 38 e 39, legge 30 dicembre 2024, n. 207» e le parole: «articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3 e 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113»;

d) all'articolo 170, comma 1:

1) alla lettera z), le parole: «e 40-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «40-*bis* e allegata tabella»;

2) alla lettera ii), le parole: «articolo 6, commi 8, 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, commi 8, 10, 11 e 12»;

3) alla lettera lll), le parole: «5-*bis*,» e le parole: «e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3,» sono soppresse.

8. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 7, primo periodo, le parole: «I coltivatori diretti», sono sostituite dalle seguenti: «Ai coltivatori diretti»;

b) all'articolo 53, comma 4, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo

stesso concorre interamente a formare il reddito. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al quarto periodo è elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.»

c) all'articolo 106, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 105, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare» sono soppresse

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 126, comma 5, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si applica il disposto dell'articolo 132»;

e) all'articolo 169:

1) al comma 2, le parole: «del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,» sono soppresse;

f) all'articolo 227, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.»;

g) all'articolo 228, comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 2 e all'articolo 53, comma 4, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 53, commi 2 e 4, terzo, quarto e quinto periodo»;

h) all'articolo 229:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «citato all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023, supplemento ordinario n. 5,»;

2) al comma 2, le parole: «sanitarie e sociosanitarie private accreditate» sono sostituite dalle seguenti: «sanitarie e sociosanitarie private accreditate»;

i) all'articolo 252, comma 1, primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;

l) all'articolo 339-bis è inserita la seguente sotto-rubrica: «(articolo 39-bis decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)»;

m) all'allegato A, tabella 1, Elenco delle Società, la lettera a-ter) è soppressa;

n) all'allegato A, tabella 2, Elenco delle imposte, le parole: «- statlig inkomstskatt in Svezia,

- corporation tax nel Regno Unito.», sono sostituite dalle seguenti: «- statlig inkomstskatt in Svezia.».

9. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui all'allegato al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 18, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.»;

b) all'articolo 71, sotto-rubrica, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

c) all'articolo 76, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 92, comma 4, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.»;

e) all'articolo 99:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 364, commi da 1 a 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «la maggiorazione del costo del lavoro» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria»;

f) l'articolo 150 è sostituito dal seguente: «ART. 150 Disposizioni finali (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108) – 1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data del 18 gennaio 2024 non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 144, comma 2. I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Per i soggetti già ammessi al predetto regime alla data del 18 gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 9 e 10, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.

2. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui alla presente sezione, alla data del 18 gennaio 2024, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 146, comma 5, decorre dal 6 agosto 2024.»;

g) all'articolo 161, il comma 17 è abrogato;

h) all'articolo 284:

1) alla rubrica, le parole: «149 e 152» sono sostituite dalle seguenti: «da 149 a 152»;

2) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 159» sono inserite le seguenti: «o desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti,», la

parola: «trimestrale» è soppressa, le parole: «2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4,» e le parole: «ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni effettuate»;

3) al comma 2, le parole: «2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4,» e le parole: «ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni effettuate»;

i) all'articolo 291, comma 2, il quinto periodo, è soppresso;

l) all'articolo 314, comma 3, le parole: «articoli 351 e 352» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 200, 201 e 202»;

m) all'articolo 347, sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 4»;

n) all'articolo 360, sotto-rubrica, le parole: «articolo 15, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15, commi 2 e 2-bis.1,»

o) all'articolo 367, comma 1, lettera h), le parole: «da 58 a 63, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «da 58 a 60, da 62 a 63, commi 1 e 2».

10. Nei testi unici delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, a esclusione dell'articolo 13, comma 1-bis, secondo periodo, modificato dal comma 6, dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nonché delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a esclusione dell'articolo 69 *tricies ter*, le parole: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.».

ART. 2

(Modifiche ai decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141 e 7 agosto 2026, nn. 147 e 148)

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera pp) è sostituita dalla seguente:

«pp) all'articolo 236, comma 1, al primo periodo, le parole: “dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento” e al terzo periodo, le parole: “all'articolo 276, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 232, comma 1”»;

b) all'articolo 4, comma 1:

- 1) alla lettera r), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
- «2) al comma 4, le parole: “all’articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117”»;
- 3) al comma 5, le parole: «all’articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 45 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;
- 2) alla lettera s), il numero 2) è sostituito dal seguente:
- «2) al comma 5, le parole: “dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;
- c) all’articolo 7, comma 1, lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2, 3 e 4,»;
- d) all’articolo 8, comma 1:
- 1) alla lettera h):
- 1.1) il numero 2.1), è sostituito dal seguente: «2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: “articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10”»;
- 1.2) il numero 2.2) è sostituito dal seguente: «2.2) al sesto periodo, le parole: “articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento” e le parole: “ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277”»;
- 1.3) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) al comma 2, le parole: “articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;
- 1.4) il numero 6 è sostituito dal seguente: «6) al comma 4, le parole: “articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10” e le parole “articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;
- 1.5) il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) al comma 6, le parole “articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;
- 1.6) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) al comma 9, le parole: “articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle

seguenti: “articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;

1.7) al numero 10.2), le parole: «e 74-sexies, commi 4 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e 74-sexies.1, commi 4 e 7,»;

2) alla lettera i), il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) al comma 3, primo periodo, le parole: “all’articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10”; al secondo periodo, le parole: “articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 82, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto” e le parole: “di cui al medesimo comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al medesimo comma 6”; al quarto periodo le parole: “articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 82, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”»;

3) alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) al comma 5, le parole: “articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117” e le parole: “articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico”»;

4) alla lettera r):

3.1) al numero 6), le parole: «al secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo,»;

3.2) il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) al comma 15, le parole: “articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10” e le parole: “articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico”»;

5) alla lettera s), numero 1), le parole: «comma 3, terzo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, quarto periodo, le parole:»;

6) alla lettera tt), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) al comma 1, le parole: “all’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”»;

7) alla lettera uu), il numero 1.1) è sostituito dal seguente:

«1.1) alla lettera a), al primo periodo, le parole: “articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” e, al secondo periodo, le parole: “articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”; al terzo periodo, le parole: “il termine previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “il termine previsto

dall'articolo 101, comma 1, lettera b)”; al settimo periodo, le parole: “articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico” e le parole: “articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 283 e seguenti del citato testo unico”».

2. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) alla lettera d), dopo le parole: “dell'amministrazione finanziaria” sono inserite le seguenti: “, delle regioni e degli enti locali”».

3. All'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il numero 1.3) è sostituito dal seguente: «1.3) alla lettera g), dopo le parole: “che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi” sono inserite le seguenti: “, derivanti all'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni”».

ART. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

